

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Firmato a Ginevra il 17 giugno 1925

Approvato dall'Assemblea federale il 17 marzo 1932¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 luglio 1932

Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1932

(Stato 9 luglio 2020)

I plenipotenziari sottoscritti a nome dei loro rispettivi Governi:

considerando che l'uso in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, di tutte le materie e procedimenti analoghi, è stato a giusta ragione condannato dall'opinione generale del mondo civile;

considerando che il divieto di quest'uso è stato inserito in trattati di cui sono Parte il maggior numero delle Potenze del mondo;

allo scopo di fare universalmente riconoscere come incorporata nel diritto internazionale questa proibizione, la quale si impone alla coscienza e alla pratica delle nazioni,

dichiarano:

che le Alte Parti Contraenti, per quanto esse non siano già Parte di trattati che proibiscono quest'uso, riconoscono questa proibizione, accettano d'estendere la proibizione di quest'uso ai mezzi di guerra batteriologica e convengono di considerarsi vincolate fra esse ai termini di questa dichiarazione.

Le Alte Parti Contraenti faranno tutti i loro sforzi per indurre gli altri Stati ad aderire al presente Protocollo. Questa adesione sarà notificata al Governo della Repubblica francese e, da esso, a tutte le Potenze firmatarie e aderenti. Essa avrà effetto a contare dal giorno della notificazione fatta dal Governo della Repubblica francese.

Il Presente Protocollo i cui testi francese ed inglese fanno stato, sarà ratificato il più presto possibile. Esso recherà la data d'oggi.

Le ratificazioni del presente Protocollo saranno mandate al Governo della Repubblica francese, che ne notificherà il deposito a ciascuna delle Potenze firmatarie o aderenti.

Gli atti di ratificazione o di adesione resteranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Potenza firmataria a contare dal deposito della sua ratificazione e, da questo momento, detta Potenza sarà vincolata di fronte alle altre Potenze che abbiano già proceduto al deposito delle loro ratificazioni.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, in un solo esemplare, il diciassette giugno mille novecento venticinque.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 9 luglio 2020²

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan	2 settembre 1986 A	9 dicembre 1986
Albania	12 dicembre 1989 A	20 dicembre 1989
Algeria*	27 gennaio 1992 A	17 gennaio 1992
Angola*	8 novembre 1990 A	8 novembre 1990
Antigua e Barbuda	26 dicembre 1988 S	1° novembre 1981
Arabia Saudita	25 gennaio 1971 A	27 gennaio 1971
Argentina	8 maggio 1969 A	12 maggio 1969
Armenia	13 marzo 2018 A	13 marzo 2018
Australia*	22 gennaio 1930 A	24 maggio 1930
Austria	9 maggio 1928	9 maggio 1928
Bahreïn	9 novembre 1988 A	9 dicembre 1988
Bangladesh*	20 maggio 1989 A	20 maggio 1989
Barbados	16 luglio 1976 S	30 novembre 1966
Belgio	4 dicembre 1928	4 dicembre 1928
Benin	4 dicembre 1986 A	9 dicembre 1986
Bhutan	12 giugno 1978 A	19 febbraio 1979
Bolivia	14 gennaio 1985 A	13 agosto 1985
Brasile	28 agosto 1970	28 agosto 1970
Bulgaria	7 marzo 1934	7 marzo 1934
Burkina Faso	1° marzo 1971 A	3 marzo 1971
Cambogia	15 marzo 1983 A	15 marzo 1983
Camerun	21 aprile 1989 A	20 luglio 1989
Canada	6 maggio 1930	6 maggio 1930
Capo Verde	15 ottobre 1991 A	15 ottobre 1991
Ceca, Repubblica	17 settembre 1993	1° gennaio 1993
Cile	2 luglio 1935	2 luglio 1935
Cina	7 agosto 1929 A	9 agosto 1929
Hong Kong ^a	30 luglio 1997	1° luglio 1997
Macao ^b	13 dicembre 1999	20 dicembre 1999
Cipro	29 novembre 1966 S	16 agosto 1960
Città del Vaticano	12 ottobre 1966 A	18 ottobre 1966
Colombia	24 novembre 2015 A	24 novembre 2015
Corea (Nord)*	22 dicembre 1988 A	4 gennaio 1989
Corea (Sud)*	29 dicembre 1988 A	4 gennaio 1989
Costa Rica	17 giugno 2009 A	17 giugno 2009
Côte d'Ivoire	21 luglio 1970 A	27 luglio 1970

² RU 1969 1248, 1972 1774, 1979 959, 1982 1317, 1983 1197, 1986 717, 1987 1014, 1990 1759, 1991 1032, 2005 1209, 2010 27, 2013 2785, 2018 2765, 2020 3389.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Croazia	18 dicembre	2006 A	18 dicembre	2006
Cuba	24 maggio	1966 A	24 giugno	1966
Danimarca	5 maggio	1930	5 maggio	1930
Dominicana, Repubblica	4 dicembre	1970 A	8 dicembre	1970
Ecuador	10 settembre	1970 A	16 settembre	1970
Egitto	6 dicembre	1928	6 dicembre	1928
El Salvador	12 gennaio	2010 A	12 gennaio	2010
Estonia	28 agosto	1931	28 agosto	1931
Eswatini	23 luglio	1991 A	23 luglio	1991
Etiopia	20 settembre	1935	20 settembre	1935
Figi	21 marzo	1973 S	10 ottobre	1970
Filippine	29 maggio	1973 A	8 giugno	1973
Finlandia	26 giugno	1929	26 giugno	1929
Francia	9 maggio	1926	9 maggio	1926
Gambia	5 novembre	1966 S	18 febbraio	1965
Germania	25 aprile	1929	25 aprile	1929
Ghana	2 maggio	1967 A	3 maggio	1967
Giamaica	28 luglio	1970 S	6 agosto	1962
Giappone	21 maggio	1970	21 maggio	1970
Giordania*	20 gennaio	1977 A	17 marzo	1977
Grecia	30 maggio	1931	30 maggio	1931
Grenada	20 maggio	1989 S	20 maggio	1989
Guatemala	3 maggio	1983 A	3 maggio	1983
Guinea equatoriale	20 maggio	1989 A	20 maggio	1989
Guinea-Bissau	20 maggio	1989 A	20 maggio	1989
India*	9 aprile	1930	9 aprile	1930
Indonesia	21 gennaio	1971 S	27 dicembre	1949
Iran	4 luglio	1929 A	5 novembre	1929
Iraq*	7 aprile	1931 A	8 settembre	1931
Irlanda	18 agosto	1930 A	18 agosto	1930
Islanda	19 dicembre	1966 A	2 novembre	1967
Israele*	10 febbraio	1969 A	20 febbraio	1969
Italia	3 aprile	1928	3 aprile	1928
Kazakistan	20 aprile	2020 A	20 aprile	2020
Kenya	17 giugno	1970 A	6 luglio	1970
Kirghizistan	29 giugno	2020 A	29 giugno	2020
Kuwait*	13 dicembre	1971 A	15 dicembre	1971
Laos	20 maggio	1989 A	20 maggio	1989
Lesotho	10 marzo	1972 S	4 ottobre	1966
Lettonia	3 giugno	1931	3 giugno	1931
Libano	15 aprile	1969 A	17 aprile	1969
Liberia	2 aprile	1927 A	17 giugno	1927
Libia*	21 dicembre	1971 A	29 dicembre	1971
Liechtenstein	6 settembre	1991 A	6 settembre	1991

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lituania	15 giugno	1933	15 giugno	1933
Lussemburgo	1° settembre	1936	1° settembre	1936
Macedonia del Nord	20 agosto	2015 A	20 agosto	2015
Madagascar	1° giugno	1967 A	2 agosto	1967
Malawi	4 settembre	1970 A	14 settembre	1970
Malaysia	7 dicembre	1970 A	10 dicembre	1970
Maldive	27 dicembre	1966 A	6 gennaio	1967
Malta	9 ottobre	1970 S	21 settembre	1964
Marocco	7 ottobre	1970 A	13 ottobre	1970
Maurizio	23 dicembre	1970 S	12 marzo	1968
Messico	15 marzo	1932 A	15 marzo	1932
Moldova	31 gennaio	2011 A	31 gennaio	2011
Monaco	15 dicembre	1966 A	6 gennaio	1967
Mongolia	26 novembre	1968 A	6 dicembre	1968
Nepal	7 maggio	1969 A	9 maggio	1969
Nicaragua	5 ottobre	1990	5 ottobre	1990
Niger	5 aprile	1967 S	3 agosto	1960
Nigeria*	9 ottobre	1968 A	15 ottobre	1968
Norvegia	27 luglio	1932	27 luglio	1932
Nuova Zelanda	22 gennaio	1930 A	24 maggio	1930
Paesi Bassi	31 ottobre	1930	31 ottobre	1930
Aruba	31 ottobre	1930	31 ottobre	1930
Curaçao	31 ottobre	1930	31 ottobre	1930
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	31 ottobre	1930	31 ottobre	1930
Sint Maarten	31 ottobre	1930	31 ottobre	1930
Pakistan	13 aprile	1960 S	15 agosto	1947
Palestina	19 gennaio	2018 A	19 gennaio	2018
Panama	26 novembre	1970 A	4 dicembre	1970
Papua Nuova Guinea*	2 settembre	1980 S	16 settembre	1975
Paraguay	22 ottobre	1933 A	22 ottobre	1933
Perù	5 giugno	1985 A	13 agosto	1985
Polonia	4 febbraio	1929	4 febbraio	1929
Portogallo	1° luglio	1930	1° luglio	1930
Qatar	16 settembre	1976 A	18 ottobre	1976
Regno Unito*	9 aprile	1930	9 aprile	1930
Rep. Centrafricana	30 luglio	1970 A	31 luglio	1970
Romania	23 agosto	1929	23 agosto	1929
Ruanda	21 marzo	1964 S	1° luglio	1962
Russia	5 aprile	1928 A	15 aprile	1928
Saint Kitts e Nevis	26 ottobre	1989 A	15 novembre	1989
Saint Lucia	5 dicembre	1988 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	23 aprile	1999 S	8 maggio	1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Salomone, Isole	1° giugno	1981 S	7 luglio	1978
Senegal	15 giugno	1977 A	20 luglio	1977
Serbia	12 aprile	1929	12 aprile	1929
Sierra Leone	20 febbraio	1967 A	20 marzo	1967
Siria*	29 novembre	1968 A	17 dicembre	1968
Slovacchia	30 giugno	1997 S	1° gennaio	1993
Slovenia	8 aprile	2008 A	8 aprile	2008
Spagna	22 agosto	1929	22 agosto	1929
Sri Lanka	18 dicembre	1953 A	3 febbraio	1954
Stati Uniti*	10 aprile	1975	10 aprile	1975
Sudafrica	22 gennaio	1930 A	24 maggio	1930
Sudan	17 dicembre	1980 A	17 dicembre	1980
Svezia	25 aprile	1930	25 aprile	1930
Svizzera	12 luglio	1932	12 luglio	1932
Tanzania	26 marzo	1963 A	22 aprile	1963
Thailandia	6 giugno	1931	6 giugno	1931
Togo	18 novembre	1970 A	5 aprile	1971
Tonga	19 luglio	1971 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	24 novembre	1970 S	31 agosto	1962
Tunisia	15 maggio	1967 A	12 luglio	1967
Turchia	5 ottobre	1929	5 ottobre	1929
Ucraina	7 agosto	2003	7 agosto	2003
Uganda	14 aprile	1965 A	24 maggio	1965
Ungheria	27 agosto	1952 A	11 ottobre	1952
Uruguay	12 aprile	1977	22 aprile	1977
Venezuela	8 febbraio	1928	8 febbraio	1928
Vietnam*	23 settembre	1980 A	23 settembre	1980
Yemen	11 marzo	1971 A	17 marzo	1971

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in francese e inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org > Français > Guerre et Droit > Traités et droit coutumier, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 20 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
- ^b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.